

REGOLAMENTO (UE) N. 568/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2010

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il divieto di immissione sul mercato o di uso ai fini dell'alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, le direttive del Consiglio 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE e 96/25/CE e la decisione 2004/217/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 767/2009 contempla prescrizioni generali in materia di sicurezza e di commercializzazione dei mangimi. In particolare esso contiene un elenco di materiali la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell'alimentazione animale sono soggetti a restrizioni o vietati.

(2) La direttiva 82/471/CEE del Consiglio ⁽²⁾ e la decisione 85/382/CEE della Commissione, del 10 luglio 1985, che vieta l'impiego nell'alimentazione animale di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani ⁽³⁾ proibiscono l'immissione sul mercato e l'uso nei mangimi di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani. Tale divieto è motivato dal fatto che taluni ceppi di lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani hanno carattere patogeno o possono, in determinate circostanze, indurre reazioni di ipersensibilità, comportando pertanto potenziali rischi per la salute umana e per quella degli animali.

(3) In assenza di nuovi sviluppi tecnologici o di nuovi riscontri scientifici che confermino che l'uso di tali prodotti proteici ai fini dell'alimentazione animale è sicuro, l'immissione sul mercato e l'uso di tali prodotti devono continuare a essere vietati e il regolamento (CE) n. 767/2009 deve prevedere un divieto in tal senso.

⁽¹⁾ GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 217 del 14.8.1985, pag. 27.

(4) Onde poter gestire i rischi per la sicurezza dei mangimi, l'elenco dei materiali la cui immissione sul mercato ai fini dell'alimentazione animale è vietata, precedentemente contenuto nella decisione 2004/217/CE della Commissione ⁽⁴⁾, ha dovuto essere incluso nel capo 1 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009.

(5) È necessario pertanto allineare alla decisione 2004/217/CE i punti 5 e 6 del capo 1 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009.

(6) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 767/2009.

(7) Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 85/382/CEE.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il capo 1 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 è così modificato:

1) i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del processo di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e industriali di cui all'articolo 2 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ^(*), senza tenere conto dell'ulteriore trattamento di tali rifiuti e dell'origine delle acque reflue ^(**).

⁽⁴⁾ GU L 67 del 5.3.2004, pag. 31.

